



COMUNE DI CURSI

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 3 DEL 10/05/2021 PROT. 2306

OGGETTO: Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2021, n. 115.
Applicazione delle misure di prevenzione nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente della Regione Puglia n. 115 del 21.04.2021, concernente: “*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2021, ai sensi della L. n. 353/2000, della L.R. n. 38/2016 e della L.R. n. 53/2019*”, pubblicato sul BURP n. 57 del 22.04.2021, con cui è stato confermato anche per l’anno in corso il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre;

Visto l’art. 8 del Decreto che impone ai Sindaci, in qualità di autorità di protezione civile, l’obbligo di diffonderne il contenuto mediante apposita ordinanza;

Considerato che il richiamato Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul BURP ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare;

Vista la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la L.R. n. 18 del 30.11.2000, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”;

Vista la Legge Regionale n. 38 del 12.12.2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;

Vista la L.R. Puglia n. 53 del 12.12. 2019 “Sistema regionale di protezione civile”;

Visto il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi”, approvato con D.G.R. n. 585 del 10.04.2018 e pubblicato sul BURP n. 63 del 7.5.2018;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di Protezione Civile”;

Vista la [delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021](#) con la quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. Finalità e obiettivi.

Nel periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2021** è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

2. Divieti su aree a rischio incendi boschivi

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMFF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

3. Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale.

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

4. Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza.

5. Disposizioni Transitorie

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

6. Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 1) della presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa

consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste al punto 2) della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12.12.2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

7. Vigilanza

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

DISPONE

La presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e abbia diffusione attraverso mezzo stampa e sito web del Comune e sia trasmessa per opportuna conoscenza e quanto di competenza:

- ✓ Alla Prefettura di Lecce, a mezzo di PEC all'indirizzo: protocollo.prefle@pec.interno.it
- ✓ Al Comando di Polizia Municipale e al Settore Tecnico – Ufficio Protezione Civile.
- ✓ Al Comando Stazione Carabinieri di Maglie, a mezzo di PEC all'indirizzo: tle30958@pec.carabinieri.it
- ✓ Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Ufficio Prevenzioni Incendi, a mezzo PEC all'indirizzo com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it

AVVISA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Puglia (Art. 29 D. L.vo 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Lì 10/05/2021

IL SINDACO
f.to Dott. Antonio MELCORE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 272

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 10/05/2021 e vi rimarrà per 90 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 10/05/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to LUCA MUSARO`

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Cursi, 11/05/2021
